

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/112/CE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2004

che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada⁽²⁾ ha stabilito norme uniformi per il trasporto di merci pericolose all'interno della Comunità.
- (2) Gli allegati della direttiva 95/50/CE del Consiglio sono collegati agli allegati della direttiva 94/55/CE. L'adeguamento al progresso tecnico degli allegati della direttiva 94/55/CE potrebbe incidere sugli allegati della direttiva 95/50/CE.
- (3) Per tenere conto della direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, gli allegati della direttiva 95/50/CE dovrebbero essere modificati.
- (4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dalla direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 95/50/CE è modificata come segue:

Gli allegati I, II e III sono sostituiti dagli allegati I, II e III della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi un anno dopo la sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23).

⁽²⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE (GU L 90 dell'8.4.2003, pag. 43).